

I contenuti selezionati in questa Sezione del Sito-Web rappresentano delle informazioni essenziali per iniziare un percorso di ricerca per eventuali approfondimenti.

Il Download è possibile effettuarlo con comuni motori di ricerca.

ATTREZZATURE A PRESSIONE

D.M. 11 aprile 2011 verifiche periodiche degli apparecchi a pressione sono elencate nell'allegato VII del

D.lgs.81/secondo la nuova disciplina

In G.U. del 29 aprile 2011, n° 98, S.O. n°111 è stato pubblicato il D.M.11 aprile 2011 che disciplina le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'Allegato VII del D.Lgs. 81/08, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'art.71 c.13 del medesimo decreto legislativo.

Il D.M.11 aprile 2011, a seguito della proroga fissata dal D.M. 20 gennaio 2012 pubblicato su GURI n. 19 del 24 gennaio 2012, entra in vigore 390 giorni dopo la pubblicazione nella G.U. (23 maggio 2012).

Il datore di lavoro che mette in servizio, successivamente al 23 maggio 2012, un'attrezzatura di lavoro fra quelle riportate nell'Allegato VII del D.Lgs. 81/08, ne dà immediata comunicazione all'INAIL territorialmente competente, che assegnerà all'attrezzatura un numero di matricola comunicandolo al datore di lavoro.

Successivamente, per il datore di lavoro è previsto l'obbligo di sottoporre a verifiche periodiche (prima verifica e verifiche successive alla prima) le attrezzature di lavoro riportate nell'Allegato VII del Dlgs 81/08.

Della prima delle verifiche periodiche il soggetto titolare è l'INAIL (ex ISPESL), mentre delle verifiche periodiche successive il soggetto titolare è Arpa.

La prima delle verifiche periodiche deve essere effettuata entro 60 giorni dalla richiesta, le successive entro 30 giorni dalla richiesta.

Di seguito si riassumono i principali adempimenti cui è sottoposto il datore di lavoro per la richiesta di effettuazione delle verifiche periodiche ai soggetti titolari della funzione (INAIL per la prima, Arpa per le successive).

La prima delle verifiche periodiche: fare riferimento all'INAIL

Verifiche periodiche successive alla prima

Quando richiederla

Con la periodicità prevista dall'Allegato VII del D.Lgs. 81/08 e almeno 30 giorni prima della scadenza del relativo termine, **il datore di lavoro deve richiedere ad Arpa l'esecuzione delle verifiche periodiche successive alla prima.**

In mancanza di tale requisito si considererà la data di ricezione della domanda.

Come richiederla

All'atto della richiesta di verifica, il datore di lavoro deve indicare il nominativo del soggetto abilitato, pubblico o privato, del quale l'Arpa può avvalersi nel caso non sia in grado di effettuare direttamente la verifica entro 30 giorni.

Il datore di lavoro individuerà tale nominativo tra quelli iscritti in un apposito elenco regionale messo a disposizione da Arpa. Con l'iscrizione in tale elenco, il soggetto abilitato si impegna al rispetto temporale del termine dei 30 giorni.

Tutti gli apparecchi devono essere dotati del numero di matricola rilasciato da ANCC / ISPESL / INAIL.

Per gli apparecchi sprovvisti, il datore di lavoro dovrà richiederlo alla sede INAIL competente.

Le richieste di verifica periodica, che possono essere evase ricorrendo al proprio personale o ai soggetti abilitati, andranno effettuate utilizzando esclusivamente l'apposito software Arpa VIP

Esecuzione della verifica

L'Arpa è tenuta ad effettuare la verifica periodica direttamente (con proprio personale) o avvalendosi del soggetto abilitato dell'elenco regionale, indicato dal datore di lavoro nella richiesta di verifica periodica entro 30 giorni dalla richiesta.

Allegato VII D.lgs. 81/2008

Normativa

Decreto Ministeriale 11 aprile 2011

Circolare Ministeriale n. 11 del 25 maggio 2012

Circolare Ministeriale n. 23 del 13 agosto 2012

D.M. 11 aprile 2011 verifiche periodiche

Direttiva 04/01/2001 n.2001/2/CE

Adeguamento della Direttiva 1999/36/CE del Consiglio in materia di attrezzature a pressione trasportabili (Gazzetta Europea 10/01/2000 n. L5/1)

Decreto Legislativo n.93/2000

Attuazione della direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione.

(Suppl. ordinario G.U. 18/04/2000 n. 91)

Decreto n.329/2004

Regolamento recante norme per la messa in servizio ed utilizzazione delle attrezzature a pressione e degli insiemi di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93.

(Gazzetta ufficiale 28/01/2005 n. 22)

Circolare n.110/2000

ISPESL - Apposizione del numero 0100 dell'ISPESL, come Organismo Notificato per la Direttiva PED, sulle attrezzature a pressione.

Decreto Legislativo n.23/2002

Attuazione della direttiva 1999/36/CE, 2001/2/CE e della decisione 2001/107/CE in materia di attrezzature a pressione trasportabili.

(Gazzetta ufficiale 08/03/2002 n. 57)

Decreto Ministeriale 12/08/2002

Recepimento della direttiva 2002/50/CE della Commissione, del 6 giugno 2002, che adegua al progresso tecnico la direttiva 1999/36/CE del Consiglio in materia di attrezzature a pressione trasportabili.

(Gazzetta ufficiale 04/09/2002 n. 207)

Decreto 19/05/2004

Abrogazione di precedenti disposizioni in contrasto con il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, di attuazione della direttiva 97/23/CE, concernente le attrezzature a pressione.

(Gazzetta ufficiale 24/05/2004 n. 120)

Circolare n.2117/2005

Normativa tecnica di riferimento per le attrezzature a pressione e per gli insiemi di cui alla direttiva 97/23/CEE e degli apparecchi semplici a pressione di cui alle direttive 87/404/CEE e 90/488/CEE.

Decreto Ministeriale 20/07/2001

Procedura preferenziale di attuazione della direttiva 1999/36/CE del Consiglio del 29 aprile 1999, della direttiva 2001/2/CE della Commissione del 4 gennaio 2001 e della decisione 2001/107/CE della Commissione, recanti disposizioni in materia di attrezzature a pressione trasportabili.

(Gazzetta ufficiale 07/08/2001 n. 182)

Decreto Ministeriale 07/02/2001

Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato - Attuazione della direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione.

(Gazzetta ufficiale 27/02/2001 n. 48)

Decreto Legislativo n.43/2003

Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23, recante attuazione delle direttive 1999/36/CE, 2001/2/CE e della decisione 2001/107/CE in materia di attrezzature a pressione trasportabili.(Gazzetta ufficiale 20/03/2003 n. 66)

Circolare n.17

ISPESL (Istituto Superiore per la previdenza e sicurezza sul lavoro) - Verifiche di primo impianto di attrezzature o insiemi a pressione realizzati in accordo alla Direttiva 97/23/Ce.

Rettifica 06/02/2002

Comunicato relativo al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, concernente: "Attuazione della direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione.". (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 62/L alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 91 del 18 aprile 2000)

(Gazzetta ufficiale 06/02/2002 n. 31)